



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 3 GIUGNO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7256 (1.8.0) Nomina di un componente della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona	1652
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7258 (1.8.0) Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Monte Barro	1652
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7259 (1.8.0) Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della CCIAA di Brescia - Pro Brixia	1652
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7260 (1.8.0) Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo - Bergamo Formazione	1653
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7261 (1.8.0) Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Regionale della Valle del Ticino	1653
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7271 (4.3.1) Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle misure: 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, 311 B, 311 C	1653
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7273 (4.2.1) Disposizioni quadro per il riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale (Misura 114 - PSR 2007-2013)	1655
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7274 (4.3.1) Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111 - Determinazione della quota percentuale massima delle risorse disponibili da destinare all'attività diretta regionale di informazione nell'anno 2009	1658
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7275 (4.3.1) Modifica parziale alla d.g.r. 8/6840 del 19 marzo 2008 recante misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno « <i>Plum pox virus</i> » (<i>Sharka</i>) o da «Colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno « <i>Ervinia amylovora</i> »	1659
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7282 (3.1.0) Determinazioni in merito ai finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati alle aziende sanitarie locali per l'anno 2007 - Secondo provvedimento	1661
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7283 (3.1.0) Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Nikolajewka», sito in via Nikolajewka, n. 15 a Brescia - gestito dalla Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario	1662
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7284 (3.1.0) Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa Riviera» sita in Almè, via Riviera, 9/11 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	1663
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7289 (3.2.0) Aggiornamento delle linee guida regionali per l'adozione del Piano di Organizzazione Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia	1665

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario
4.2.1 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Aree attrezzate e insediamenti produttivi
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

(BURZUUBU19)

D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7275

(4.3.1)

Modifica parziale alla d.g.r. 8/6840 del 19 marzo 2008 recante misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*) o da «Colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno «*Erwinia amylovora*»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto stabilito dall'art. 16, punto 1;

– la legge 1 luglio 1997 n. 206 «Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi»;

– la legge 17 agosto 1999 n. 307 «Disposizioni in materia d'interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità»;

– il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (*Sharka*)»;

– il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica»;

– l'art. 17 della legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che alla lettera b) del comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamento comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di prevenzione ed eradicazione;

Preso atto dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

– attualmente le infezioni «Vaiolatura delle drupacee» (*Sharka*) e «Colpo di fuoco batterico» (*Erwinia amylovora*) sono presenti nelle aree frutticole e vivaistiche del territorio della Regione Lombardia;

– nei comuni infetti è stata accertata ufficialmente la presenza di piante infette dai patogeni sopra richiamati;

– il perdurare delle infezioni di cui trattasi rappresenta un gra-

ve problema per la sopravvivenza delle aziende frutticole e vivaistiche del territorio lombardo;

Visti:

– la d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto: «Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*) o da «Colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno «*Erwinia amylovora*» che approva il programma, avente lo stesso titolo, volto a sostenere le aziende nel risanamento delle aree frutticole colpite da infezioni di *Sharka* ed *Erwinia amylovora*, con estirpazione di piante da frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti»;

– il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, che all'art. 10 relativo alla concessione degli aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infezioni parassitarie, dichiara detti aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato e non soggetti a notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato se soddisfano le condizioni previste nell'articolo stesso;

Preso atto della comunicazione della Commissione europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, con la quale è stata fatta richiesta, ai fini della conformità formale dell'atto in oggetto al Reg. (CE) n. 1857/2006, di modificare la base giuridica del regime aggiungendo le disposizioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 10 del suddetto regolamento;

Considerato che la suddetta integrazione consente di mantenere la validità del regime d'aiuto fino alla sua scadenza prevista per il 31 dicembre 2013 anche nel caso in cui la Commissione europea introducesse nuove misure per i costi dei controlli delle fitopatie di cui trattasi;

Valutata dal dirigente proponente la necessità di modificare, pertanto, l'allegato 1 della sopra citata d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008, al punto 6., integrandolo con le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 di seguito rispettivamente riportate:

– gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo;

– gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori;

Ritenuto pertanto di dover sostituire l'allegato 1 della sopra citata d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 con l'allegato «Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee» causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*) o da «Colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno «*Erwinia amylovora*», parte integrante del presente provvedimento composto di n. 3 pagine;

Dato atto che all'attuazione del presente provvedimento di sostegno alla lotta obbligatoria si darà applicazione solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepita le motivazioni espresse in premessa:

1. di modificare la d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 «Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*) o da «colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno «*Erwinia amylovora*», nella parte relativa all'allegato 1;

2. di approvare il regime di aiuto «Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*) o da «colpo di fuoco batterico», composto di n. 3 pagine e allegato al presente provvedimento quale di esso parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente approvato con la d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008;

3. di confermare tutto quanto altro stabilito dalla d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivai-stiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee» causata dall'agente patogeno «*Plum pox virus*» (*Sharka*), o da «Colpo di fuoco batterico», causato dall'agente patogeno «*Erwinia amylovora*»

1. Finalità

La Regione Lombardia ha adottato misure di lotta obbligatoria al fine di contrastare l'espandersi dell'infezione «Vaiolatura delle drupacee», causata dall'agente patogeno *Plum pox virus* (*Sharka*), in esecuzione di quanto disposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali, con decreto in data 29 novembre 1996, e come da decreto n. 356 del 10 settembre 1999 con il quale sono state emanate le misure di lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, causato dall'agente patogeno *Erwinia amylovora*.

La Commissione U.E. con decisione SG (2001) D/289300 del 20 giugno 2001, ha espresso parere di compatibilità agli aiuti per l'estirpo ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia amylovora*.

Il perdurare delle infezioni di cui trattasi ha continuato a manifestarsi nonostante l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ciò ha reso necessario dare attuazione al presente programma di misure regionali.

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità e criteri operativi per la concessione di contributi per il risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di *Sharka* ed *Erwinia amylovora* previsti dalle leggi n. 206 del 1° luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto 1999.

2. Riferimenti normativi

– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto stabilito dell'art. 16, punto 1;

– legge 1° luglio 1997 n. 206 «Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi»;

– legge 17 agosto 1999 n. 307 «Disposizioni in materia d'interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità»;

– decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (*Sharka*)»;

– decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica»;

– art. 17 della legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che alla lettera b) del comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamento comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di prevenzione ed eradicazione;

– regolamento 1857/2006, artt. 10 e 20.

3. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso le Camere di Commercio al registro delle imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti.

4. Modalità applicative

L'intervento si applica nei territori in cui siano disposte le misure di lotta obbligatoria e sia stato emanato dalla competente Struttura Organizzativa della Regione Lombardia l'ordine di estirpazione e/o di distruzione di piante da frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti in applicazione del d.m. 10 settembre 1999, n. 356, del d.m. 29 novembre 1996.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole di cui al precedente punto 1 che:

- hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site in tutto o in parte nel territorio della Regione Lombardia;
- non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle,

di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;

- sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione si impegnano ad eseguire, entro il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno, il reimpianto di piante da frutto di una o più delle seguenti specie (anche se diverse da quelle espianate): actinidia (*Actinidia spp.*), albicocco (*Prunus armeniaca*), ciliegio acido (*Prunus cerasus*), ciliegio dolce (*Prunus avium*), cotogno (*Cydonia oblonga*), kaki (*Diospyros kaki*), melo (*Malus domestica*), pero (*Pyrus communis*), pesco (*Prunus persica*), susino (*Prunus domestica* e *Prunus salicina*);
- inoltre rispettano le seguenti condizioni: il numero delle piante reimpiantate almeno pari a quello delle piante estirpate, oppure qualora l'ordine di estirpazione e/o distruzione ha riguardato un'intera superficie, il reimpianto deve essere effettuato su una superficie almeno pari a quella occupata dalle piante estirpate con un investimento minimo compatibile con le prescrizioni dei «Disciplinari di produzione - parte speciale» approvati dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

5. Entità degli aiuti

L'entità del contributo è calcolato sulla base dei parametri previsti dalle leggi n. 206 dell'1° luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto 1999, come segue:

- a) **frutteti specializzati:** contributo massimo concedibile per albero estirpato:
 - € 30,99 con massimo di € 9.296,22 per ettaro, nel primo anno dell'impianto;
 - € 38,73 con massimo di € 11.362,05 per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;
 - € 46,48 con massimo di € 13.944,34 per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;
 - € 49,06 con massimo di € 18.592,45 per ettaro, dal quarto al nono anno dell'impianto;
 - € 38,73 con massimo di € 15.493,71 per ettaro, nel decimo anno dell'impianto;
 - € 30,99 con massimo di € 12.394,97 per ettaro, nell'undicesimo anno dell'impianto;
 - € 10,33 con massimo di € 9.296,22 per ettaro, dal dodicesimo anno dell'impianto.

In caso di appezzamenti disetanei, l'età cui ci si riferisce per il calcolo del contributo massimo è ottenuta dalla media aritmetica, arrotondata all'intero più vicino, delle età dell'impianto delle singole piante estirpate;

- b) **vivai:**
 - € 2,58 per pianta estirpata, qualunque sia l'età della stessa;
- c) in entrambi i casi il contributo minimo erogabile per singolo beneficiario è stabilito in € 250,00, pertanto per importi inferiori non si procederà all'erogazione di contributi;
- d) nel caso di insufficiente disponibilità di bilancio, si procederà a liquidare le domande giacenti con priorità temporale legata all'annualità. Per le annualità non completamente liquidabili, per insufficiente disponibilità di bilancio, si procederà ad un riparto proporzionale;
- e) nel calcolo dell'entità degli aiuti da concedere verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e quelli non sostenuti a causa delle fitopatie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

6. Limiti, divieti e condizioni

I reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

In caso di mancato reimpianto entro il termine previsto, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Nel caso in cui per disposizioni fitosanitarie non sia possibile effettuare il reimpianto con specie sensibili alla patologia accertata e, per motivi legati alla specializzazione produttiva dell'azienda, non sia possibile utilizzare una delle specie alternative elencate al punto 2, l'entità massima del contributo è ridotta all'80% degli importi indicati al precedente punto 3.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

7. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando saranno definite dal dirigente dell'Unità Organizzativa competente della D.G. Agricoltura con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda e delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.